



COMUNE DI MOLFETTA

Il Sindaco

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
- la dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S. con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dell'11 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
- l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
- l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

i numerosi D.P.C.M. fino a quello del 24 ottobre 2020 che hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

RILEVATO che nell'attuale area pubblica in cui il mercato settimanale è ubicato, data la conformazione e la distribuzione delle aree espositive, non è possibile:

- il rispetto delle raccomandazioni di cui all'art.1, comma 1, lett. a) e lett. g) del DPCM 8 marzo 2020 tali da garantire la salute delle persone ed evitare gli assembramenti, molto probabili in tali circostanze;
- l'adozione di misure organizzative di cui all'art.2, lett. f) del DPCM 8 marzo 2020 tali da consentire l'accesso ai detti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli utenti;

PRESO ATTO che le misure adottate a livello governativo pongono, come obiettivo di carattere generale, di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, prevedendo espressamente l'intervento dei Sindaci, a livello locale, per l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che la situazione in atto impone l'adozione di misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

RILEVATO che tale orientamento è stato condiviso in maniera uniforme in ambito interistituzionale;

RAVVISATA la necessità di adottare, anche provvisoriamente, provvedimenti cautelari di sospensione del mercato settimanale - fatta salva la possibilità di recupero delle giornate di effettiva soppressione - finalizzati a ridurre le probabilità di diffusione della infezione in atto;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 commi 4 e 5 del D.L.gs. n.267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle già menzionate disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

PRESO ATTO che le misure adottate a livello governativo pongono, come obiettivo di carattere generale, di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, prevedendo espressamente l'intervento dei Sindaci, a livello locale, per l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che la situazione in atto impone l'adozione di misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

CONSIDERATO che sono in corso misure ancor più stringenti da parte del Governo nazionale e regionale;

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-11-04 - 0075848

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica anche in relazione dell'aumento dei contagi registrati nel Comune di Molfetta;

VISTO l'Ordinanza Regionale 235/ 2020

SI DA ATTO che si è svolto l'incontro tra questa Amministrazione e le OO.SS. di categoria in data 02.11.2020;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 commi 4 e 5 del D.L.gs. n.267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle già menzionate disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione.

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti delle norme sopravvenute:

LA SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' DAL 05.11.2020 AL 26.11.2020 salvo adozione di ulteriori disposizioni e con recupero di tali giornate in altre date anche festive che vorranno indicate dalle OO.SS.;

SI RISERVA

di intervenire con ulteriori e successivi provvedimenti in relazione alle circostanze del caso, al fine di tutelare la salute nell'ambito della comunità e ad esito del deposito dei piani di sicurezza adeguati alla norme anticovid da parte degli operatori ovvero soluzioni alternative.

AVVERTE

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'art. 4, comma 1, del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

DISPONE

La pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito Istituzionale del Comune,

L'invio a mezzo pec:

- alla Prefettura di Bari;
- alla Capitaneria di Porto
- al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Molfetta;
- al Comando Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Dirigente Settore Attività Produttive-Ambiente per la trasmissione a mezzo pec la presente, alle principali organizzazioni ed associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche;
- al Distretto Socio sanitario 1 ASL Molfetta;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Molfetta con l'eventuale ausilio delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.



IL SINDACO
Tommaso Mingolini